

# COMUNE DI ROSSANO VENETO

## PROVINCIA DI VICENZA

-----

### Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

#### OGGETTO:

**CONCESSIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE "RICCARDO BRUNELLO" – TRIENNIO 2012-2014. AFFIDAMENTO ALLA A.S.D. PALLAVOLO ROSSANO. APPROVAZIONE CONVENZIONE.**

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **VENTIDUE** del mese di **DICEMBRE** alle **ore 14.45** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1. TREVISAN Gilberto - Sindaco	*	
2. GIACCHERI Paola - Assessore	*	
3. MARCON Ezio “	*	
4. SARTORE ALDO “	*	
5. ROSSI FRANCO “	*	
6. VICO SABRINA “	*	
7. GASTALDELLO ANDREA “	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo.**

**Il Sindaco TREVISAN Gilberto** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: CONCESSIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE "RICCARDO BRUNELLO" – TRIENNIO 2012-2014. AFFIDAMENTO ALLA A.S.D. PALLAVOLO ROSSANO. APPROVAZIONE CONVENZIONE.**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### **PREMESSO:**

- che il Comune nell'esercizio delle funzioni cui è istituzionalmente preposto, favorisce e promuove lo sport quale mezzo per la valorizzazione dell'individuo, il benessere individuale e collettivo e la socializzazione tra i cittadini, rendendo più agevole l'inserimento degli individui nel tessuto sociale;

- che già da diversi anni il Comune, non potendo provvedere direttamente, sia per carenza di personale che per la complessità organizzativa ed operativa del servizio, affida la gestione degli impianti sportivi comunali esistenti ad associazioni sportive operanti nel territorio, riscontrandone nel tempo l'esito positivo;

- che il Comune di Rossano Veneto è proprietario esclusivo della palestra comunale denominata "R. Brunello" ubicata in Viale dello Sport;

#### **VISTO:**

- che con deliberazione di Consiglio C. n. 50 del 31.8.2011 - l'impianto sportivo di cui trattasi è stato riconosciuto privo di rilevanza economica e si è stabilito di affidarne la gestione, in concessione d'uso, ai soggetti e con i criteri stabiliti nell'atto deliberativo stesso;

- che con avviso pubblico Prot. n. 16003 del 9.11.2011, reso noto alle numerose associazioni sportive operanti nel territorio, nonché alle Associazioni o istituzioni sociali, culturali o ambientaliste locali, è stata avviata la procedura di selezione, finalizzata alla scelta del contraente per la gestione di n. 3 strutture sportive comunali, e precisamente:

- Impianto sportivo di Via Cusinati (superficie mq. 16.300 circa) – comprendente campo da calcio, spogliatoi, servizi igienici e tribune (esclusa la pista e le pedane di atletica leggera);
- Palestra Comunale "R. Brunello" in Viale dello Sport (superficie mq. 1.700 circa);
- Campo da calcio di Via S. Zenone – (superficie mq. 5.500 circa) – costituito da campo in erba sintetica, spogliatoi e servizi igienici;

- che, per quanto attiene la palestra comunale "Brunello", è pervenuta in data 5.12.2011, entro il termine stabilito nell'avviso, la richiesta di ammissione e disponibilità per la concessione in uso e gestione della struttura sportiva, solamente da parte della Associazione Sportiva Dilettantistica PALLAVOLO ROSSANO con sede in Rossano Veneto – Via Piave n.2, che offre un canone annuo di concessione di € 550,00, oltre l'Iva;

- che la gestione del complesso sportivo comunale dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nell'allegata convenzione che disciplina i reciproci impegni di gestione e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**VISTA** la documentazione presentata e verificata la sussistenza, in capo all'Associazione Sportiva Pallavolo Rossano, dei requisiti richiesti, nonché la conoscenza della professionalità e della capacità organizzativa dimostrati nel campo dello sport da parte della Società stessa;

**RITENUTO** di prendere atto dell'esito della selezione pubblica e di affidare all'unico

candidato – **PALLAVOLO ROSSANO A.S.D.** con sede a Rossano Veneto in Via Piave n. 2 - Cod. F.I.P.A.V. N. 060290210 - Cod. Fisc. e P.Iva 02569710243 la concessione di cui trattasi per il triennio 2012 – 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

## DELIBERA

1) - **di prendere atto** dell'esito della selezione effettuata in merito all'affidamento in concessione - per il periodo 1.1.2012 – 31.12.2014 - della gestione e manutenzione della palestra comunale "Riccardo Brunello";

2) – **di affidare**, per le ragioni evidenziate in premessa, la concessione in uso di cui trattasi, all'Associazione Sportiva **PALLAVOLO ROSSANO A.S.D.** con sede a Rossano Veneto in Via Piave n. 2 - Cod. F.I.P.A.V. N. 060290210 - Cod. Fisc. e P.Iva 02569710243 - alle condizioni, modalità e canone di cui all'allegata convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) - **di dare atto** che il Comune di Rossano Veneto addiverrà alla stipula della convenzione per la concessione in gestione degli impianti sportivi in oggetto con la Associazione Pallavolo Rossano e che il Responsabile del Serv. Affari Generali e Servizi alla Persona provvederà all'adozione di tutti gli atti necessari per la sottoscrizione della stessa da parte dell'Associazione Sportiva, con facoltà eventualmente di integrare il testo per aspetti minimali di puro completamento e chiarezza del contenuto che non comporti alterazione degli elementi fondamentali dell'accordo.

\* \* \* \* \*

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri:

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO  
F.TO ORSO Dott. Paolo

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE  
F.TO PAN Rag. Zelia

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

# CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA "RICCARDO BRUNELLO" DI PROPRIETA' COMUNALE – TRIENNIO 2012-2014.

Rep. n.

L'anno DUEMILA....., il giorno ..... del mese di ....., nella Sede Municipale del Comune di Rossano Veneto (VI),

## TRA

Il **COMUNE DI ROSSANO VENETO**, con sede in Rossano Veneto in Piazza Marconi n. 4 (C.F. e P. IVA 00261630248) rappresentato dal Responsabile del Serv. Gestione Amministrativa e Servizi alla Persona – Dott. Paolo ORSO, che dichiara di intervenire in questo atto ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

## E

**BATTOCCHIO LINO**, nato a Loria (TV) il 21.2.1950 e residente a Cassola in Via Baroni n. 80 – C.F. BTT LLC 50B21 E692U – in qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica **PALLAVOLO ROSSANO** con sede in Rossano Veneto, via Piave n. 2 – C.F. – P.Iva 02569710243;

### PREMESSO:

- che il Comune di Rossano Veneto è proprietario esclusivo della palestra comunale denominata "R. Brunello" ubicata in Viale dello Sport, costituita da un palazzetto comprensivo di tribune, da una palestrina, da spogliatoi, servizi igienici e docce, locale caldaia, pronto soccorso e ambiente ad uso amministrativo;

- che con deliberazione di Consiglio C. n. 50 del 31.8.2011, l'impianto sportivo di cui trattasi è stato riconosciuto privo di rilevanza economica, da affidare in concessione d'uso ai soggetti e con i criteri stabiliti nell'atto deliberativo stesso;

- che con Deliberazione di Giunta C. n..... del ....., sono stati approvati gli esiti della selezione pubblica finalizzata alla concessione di cui trattasi e ne è stato disposto l'affidamento, per il triennio 2012 – 2014, alla **Associazione Sportiva Dilettantistica PALLAVOLO ROSSANO** con sede a Rossano Veneto in Via Piave n. 2, Cod. Fisc. N. 02569710243;

- che la gestione degli impianti dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nel presente disciplinare;

Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

### ART. 1 – PREMESSE

Le parti come sopra costituite riconoscono, accettano e confermano quanto dichiarato nelle premesse di questa convenzione e le considerano parte integrante e sostanziale del presente atto.

### ART. 2- OGGETTO

1. Il Comune di Rossano Veneto di seguito denominato "L' Amministrazione", concede alla Associazione Sportiva A.S.D. Pallavolo Rossano di seguito definita il "Concessionario", l'uso in concessione dell'impianto sportivo comunale denominato "Palestra Riccardo Brunello", sita a Rossano Veneto in Viale dello Sport, costituita da:

- n. 1 campo regolamentare per basket, pallavolo e calcetto in parquet, con relativi arredi e attrezzature;
- n. 1 palestrina aggiuntiva per attività varie;
- n. 2 blocchi servizi per atleti (rispondenti alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche), ognuno con n. 2 spogliatoi doppi;
- n. 2 spogliatoi con servizi per arbitri e/o istruttori;
- n. 1 locale infermeria (con servizio per diversamente abili);
- n. 1 atrio con spazio per biglietteria, con piccolo retro;

- n. 4 servizi per il pubblico;
- n. 1 servizio per personale;
- n. 1 locale per società sportive;
- n. 3 locali per uso magazzino;
- posti a sedere per n. 388 spettatori e n. 4 posti per disabili al piano terra;
- uscite di sicurezza.

### **ART. 3 – FINALITA' E OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE**

Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive e garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

La struttura sportiva è altresì utilizzabile per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano spazi coperti atti a contenere una discreta quantità di pubblico.

Nel rispetto di tali finalità la gestione dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata finalizzata a:

- organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
- supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
- partecipazione nella organizzazione di eventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione Comunale.

### **ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

2. La presente convenzione ha una durata di anni tre, con decorrenza **dal 1° Gennaio 2012 al 31 Dicembre 2014**, senza possibilità di tacito rinnovo.

L'amministrazione si riserva comunque la possibilità di revocare in qualsiasi momento la concessione con preavviso di giorni 90, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità dell'Ente o per ragioni di forza maggiore o per inadempienze del concessionario rispetto alle clausole regolanti la presente concessione, senza che il concessionario possa pretendere compensi od indennizzi di sorta e comunque di imporre nuove condizioni durante il periodo di validità della concessione.

Il Concessionario, a sua volta, potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione accordata, dandone preavviso almeno 90 giorni prima con lettera raccomandata.

E' facoltà delle Parti modificare consensualmente la convenzione, per esigenze dell'Amministrazione Comunale ovvero su proposta del Concessionario, con apposito atto integrativo.

### **ART. 5 - CONSEGNA ED USO STRUTTURE**

Il concessionario prende in consegna la struttura della palestra comunale "R. Brunello" nello stato di effettiva consistenza, formalizzato con verbale sottoscritto dall'incaricato del competente Servizio Tecnico Comunale e da un incaricato del Concessionario, da redigersi entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Anche all'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale.

La concessione d'uso è riferita alla pratica sportiva strettamente attinente allo svolgimento dei vari campionati, tornei ed attività svolte dal concessionario, che dovranno essere dettagliatamente comunicate all'Amministrazione con idoneo prospetto (calendario) di utilizzo.

L'utilizzo della palestra deve avvenire alla costante presenza di un responsabile individuato dall'Associazione, e dovrà garantire e sorvegliare il corretto uso degli spazi e delle attrezzature.

### **ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE**

Il canone annuo di concessione da versare all'Amministrazione è stabilito in **€ 550,00, (soggetto ad Iva)**, come da offerta migliorativa presentata dal Concessionario in fase di selezione.

Il canone dovrà essere versato in un'unica soluzione posticipata, entro il 31 Dicembre di ogni anno di riferimento.

### **ART. 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DELL'AMMINISTRAZIONE**

Il Concessionario sarà l'intestatario delle utenze per tutta la durata della convenzione e provvederà

direttamente al pagamento delle spese derivanti dai consumi di acqua, energia elettrica, gas per riscaldamento e produzione acqua calda e tassa rifiuti.

Qualora le utenze risultino intestate al Comune di Rossano Veneto, al fine di evitare temporanei subentri e costi aggiuntivi, potrà essere mantenuta l'utenza a carico del Comune. In tal caso il competente Servizio Tecnico Manutenzioni provvederà a quantificare, al termine di ogni esercizio finanziario, salvo conguagli, l'importo complessivo che il Concessionario dovrà rimborsare all'Amministrazione.

Il rimborso richiesto dovrà essere versato entro tre (3) mesi dal ricevimento della documentazione giustificativa calcolata dal Servizio Tecnico Comunale.

L'amministrazione si farà carico degli interventi di manutenzione straordinaria per le strutture concesse in uso, nonché degli ulteriori ed eventuali interventi di recupero, ristrutturazione e modifiche della struttura che si rendessero necessari.

#### **ART. 8 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario si obbliga all'esecuzione dei seguenti adempimenti :

- tenuta delle chiavi e apertura e chiusura degli spogliatoi e delle palestre durante il periodo giornaliero di utilizzo da parte dei propri associati;
- apertura e chiusura degli spogliatoi e delle palestre durante il periodo giornaliero di utilizzo da parte anche di altri Gruppi Sportivi, Società ed Associazioni;
- posa delle strutture accessorie necessarie per lo svolgimento della propria attività sportiva e rimozione delle stesse dopo l'avvenuto utilizzo giornaliero;
- accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione;
- pulizia delle palestre, degli spogliatoi e di altri locali concessi immediatamente al termine dell'attività;
- custodia della struttura durante gli orari di utilizzo giornaliero;
- comunicazione all'Amministrazione della lettura dei contatori di gas, acqua e luce all'inizio e alla fine della concessione;
- il controllo e corretto funzionamento degli impianti e informazione tempestiva al Comune in caso di guasti (solo per interventi straordinari a carico dell'Amministrazione);
- il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la richiesta a propria cura e spese delle prescritte licenze ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività sportive e/o commerciali compatibili con la gestione dell'impianto;
- il rispetto delle prescrizioni in materia di pubblica sicurezza degli impianti sportivi e di quelle imposte dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e da altre autorità competenti;
- svolgere la manutenzione ordinaria delle strutture e delle attrezzature;
- pulizia dell'area antistante esterna pertinente alla palestra.

Il Concessionario, inoltre, provvederà direttamente, o tramite ditta convenzionata, alla conduzione e manutenzione ordinaria della centrale termica della palestra "Brunello", in particolare:

- manutenzione ordinaria degli impianti;
- affidamento delle funzioni di "terzo responsabile" a ditta qualificata per l'esercizio dell'impianto termico (L.10/91 aggiornata con D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 311/2006 s.m.i. – D.P.R. 412/1993 e 551/1999 s.m.i.).
- tenuta e aggiornamento del Libretto di centrale termica;
- verifica annua combustione, pulizia caldaia, filtri e aerotermi, funzionalità apparecchiature di controllo e termoregolazione.

Qualora le utenze siano intestate al Comune, il Concessionario provvederà a rimborsare allo stesso le spese per la conduzione e gestione dell'impianto termico.

#### **ART. 9 – MODALITÀ' DI UTILIZZO**

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare esclusivamente ai fini sportivi e correttamente le strutture concesse in uso.

Il Concessionario si obbliga a non utilizzare il bene concesso in modo difforme da quello stabilito dalla concessione, a non eseguire opere e lavori senza la preventiva formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Il Concessionario si obbliga a riservare gli impianti nei mesi di luglio e agosto a disposizione dell'Amministrazione Comunale per le iniziative che a livello culturale, ricreativo e sportivo verranno svolte nel periodo estivo dall'Amministrazione stessa o con il patrocinio del Comune.

Si obbliga, altresì, a mettere a disposizione l'impianto per n. 15 giornate/anno a favore di altri soggetti che non dispongono di strutture adeguate.

E' vietata la subconcessione e il Concessionario si impegna a riconsegnare le strutture nelle stesse condizioni in cui le ha ricevute, fatta salva la normale usura. Il concessionario assume l'obbligo di risarcire eventuali danni arrecati agli immobili, alle strutture ed attrezzature.

#### **ART. 10 – PRIORITÀ' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Il Concessionario si impegna, nel corso dell'anno, a mettere la palestra ed i relativi spogliatoi a disposizione dell'Amministrazione per scopi istituzionali, eventi e manifestazioni varie come di seguito indicato:

- n°5 volte nelle giornate di sabato,
- n°5 volte nelle giornate di domenica o festive,
- n°5 volte nelle giornate infrasettimanali (dalle ore 13,30 alle ore 18,00) considerando una unica richiesta per settimana.

L'utilizzo degli impianti, non dovrà intralciare il corso delle partite di campionato e gli allenamenti delle squadre se non espressamente autorizzati dal Concessionario.

L'Amministrazione dovrà dare preavviso almeno 30 giorni prima della giornata prescelta al Concessionario e per tali utilizzi provvederà a proprie spese alla custodia e alla pulizia della struttura.

#### **ART. 11 - PROGRAMMA DI UTILIZZO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario provvede entro il 15 luglio di ogni anno alla stesura del prospetto degli utilizzi della struttura sportiva, in considerazione del proprio programma di allenamenti ed attività di campionato.

Il programma dovrà essere trasmesso all'Amministrazione e aggiornato periodicamente.

Eventuali variazioni sostanziali al programma dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione.

Tenendo conto dei sopra indicati utilizzi, qualora rimangano spazi liberi, al concessionario è riservata la facoltà di assegnare gli stessi a Società affiliate a Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o ad Enti di Promozione Sportiva previa, comunque, l'approvazione da parte dell'Amministrazione e a condizione che le attività che le società interessate intendono svolgere siano senza fini di lucro.

L'Amministrazione si riserva, per i propri scopi istituzionali o per consentire attività sportive a gruppi sportivi presenti nel territorio comunale, l'utilizzo degli spazi, previo programma concordato preventivamente tra le parti (Amministrazione e Concessionario).

Tali utilizzi saranno comunicati dall'Amministrazione al Concessionario entro il 10 agosto di ogni anno.

#### **ART. 12 – APPLICAZIONE TARIFFE E RENDICONTI**

Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto o dei locali saranno fissate annualmente dalla Giunta Comunale in modo da agevolare l'accesso alla pratica sportiva e alle attività motorie anche per altre Associazioni e/o Gruppi sportivi.

Al fine di consentire una gestione conforme a criteri di economicità nella gestione dell'impianto, le tariffe vengono fissate previa acquisizione del parere preventivo, non vincolante, del Concessionario.

L'utilizzo riservato al Comune, o a Società o Enti che ottengono il patrocinio comunale per una particolare iniziativa, è gratuito.

Il Concessionario ha il diritto di riscuotere le tariffe fissate dal Comune e potrà disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto:

- incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionato o incontri sportivi;
- sponsorizzazione di iniziative sportive;
- esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno dell'impianto in concessione;
- contributi pubblici e privati;
- quote di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
- quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati.

Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto dovranno essere rendicontate dal Concessionario e presentate annualmente al Comune al termine dell'esercizio finanziario.

#### **ART. 13 -TENUTA CHIAVI IMPIANTO E CONTROLLI**

All'amministrazione sono riservati il possesso di una copia delle chiavi della struttura e la facoltà di controllare il rispetto della presente convenzione attraverso verifiche effettuate dal personale del Serv. Tecnico Manutenzioni, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.

#### **ART. 14 - PUBBLICITA'**

L'eventuale affissione all'interno della struttura sportiva di messaggi o cartelloni pubblicitari ed ogni altra forma di pubblicità, anche sonora, deve essere autorizzata dai soggetti competenti, in conformità alle vigenti normative in materia. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e a sostenere l'onere delle eventuali imposte sulla pubblicità.

#### **ART. 15 – CONTRIBUTO**

Qualora gli introiti derivanti dalla concessione della struttura sportiva non siano sufficienti a coprirne i costi complessivi di gestione, sarà riconosciuto da parte della Giunta Comunale al Concessionario, un adeguato sostegno economico in fase di erogazione annuale dei "contributi per l'attività associativa", sulla base del vigente Regolamento comunale per l'erogazione di contributi.

Per il riconoscimento del maggior contributo dovrà essere presentata entro il 31 Gennaio la documentazione relativa al bilancio economico consuntivo dell'Associazione riferito all'anno precedente, accompagnata da una relazione sulle attività svolte e un rendiconto completo delle spese sostenute relativamente alla sola gestione della struttura.

Come enunciato, il riconoscimento del contributo è assoggettato alle disposizioni previste dal citato Regolamento Contributi (Capo II°) e, in caso di motivata necessità, la Giunta Comunale potrà corrispondere acconti sul contributo entro il 31 Luglio di ogni anno, previa specifica richiesta della Società Sportiva.

#### **ART. 16 – RESPONSABILITÀ' E ASSICURAZIONI**

Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività in relazione all'uso e alla gestione dell'impianto sportivo è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Concessionario.

L'Amministrazione resta del tutto estranea ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nella gestione, sono a totale carico del Concessionario che ne è il solo responsabile.

Il Concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti dell'impianto. E' inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono della struttura sportiva.

A copertura dei rischi il Concessionario è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, polizza assicurativa presso primaria Compagnia, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi per danni a persone e cose, nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi, e copertura anche degli infortuni da qualsiasi causa determinati e connessi alla presente concessione.

La polizza dovrà essere stipulata per tutto il periodo di durata della concessione e con un massimale minimo di € 1.500.000,00.

La polizza stipulata dovrà:

- essere consegnata in copia al Comune dopo la sottoscrizione del contratto assicurativo;
- essere consegnata in copia annualmente al Comune, debitamente quietanzata, in segno di attestazione di vigenza.

#### **ART. 17 – INADEMPIMENTO – CAUSE DI RISOLUZIONE – DIRITTO DI RECESSO**

Nel caso di inosservanza da parte del Concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il Responsabile del Servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, il Comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione dell'uso dell'impianto, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 del Codice Civile nei seguenti casi:

- per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
- per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
- in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario;
- è fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal Responsabile del Servizio al Concessionario previa

motivata delibera della Giunta Comunale.

#### **ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati contenuti nella presente convenzione e nei connessi documenti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti nella convenzione stessa, dalle leggi e dai regolamenti in materia, e nel rispetto delle disposizioni del predetto decreto. Entrambi i contraenti consentono sin d'ora alla comunicazione dei propri dati personali a terzi, esclusivamente per le finalità predette, senza necessità di preventiva informazione ai sensi del citato art. 13. Relativamente ai propri dati personali ciascuno conserva i diritti indicati all'art. 7 dello stesso decreto.

#### **ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione saranno a carico del Concessionario. La presente convenzione redatta in forma di scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 1, lett. b) della Tariffa – Parte Seconda – allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 131/1986.

#### **ART. 20 - CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia fra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bassano del Grappa.

#### **ART. 21 – RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme vigenti in materia e al Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

**L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA**

**AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
**F.TO TREVISAN Gilberto**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO ORSO Dott. Paolo**

-----  
**N. 55 Reg. Pubbl.**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **24/01/2012** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **24/01/2012**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO ORSO Dott. Paolo**

-----  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ..... ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ..... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
.....

-----  
**COPIA PER USO WEB**